



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 16 del 07/06/2018

Oggetto: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI SETTORE V “ PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO” :EX ART.50,107 E 109 TUEL. (ART. 4, C. 1 , LETT. G) E ART. 29 D. LGS. N. 196/2003 E S. M. “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E DELL’ ART. 28 GDPR 2016 / 679)

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno, la Commissione Straordinaria

in qualità di Titolare del trattamento dei dati del Comune di Gioia Tauro

VISTO il Regolamento europeo UE 679/2016 (RGPD), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016 ed applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25.5.2018 secondo art. 5 e ss;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito definito “Codice” in quanto applicabile;

PRESO ATTO che l'art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il “Responsabile” come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;

ATTESO che l'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 dispone che:

2. *Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.*
3. *Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti.*
4. *I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.*
5. *Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;*

VISTA la propria deliberazione n. 30 del 2.3.2018 con cui è stata approvata la nuova organizzazione del Comune articolata in n. 7 settori (strutture di massimo livello) corrispondenti a n. 7 aree di Posizione organizzativa (PO) e le linee di funzioni riconducibili a ciascun Settore;

RICHIAMATO il proprio decreto n 5 del 2/3/2018 con cui l'Arch. **MANGIONE FRANCESCO** - dipendente apicale a tempo indeterminato del Comune di Gioia Tauro (cat. D) è stato nominato Responsabile apicale del **SETTORE V “ PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO ”** : *Servizio ambiente e Territorio, Servizio Impianti a Rete Pubblica, Gestione Patrimonio Immobiliare, SUE, Gestione Parco Auto*, con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi degli art. 107 e 109 del D Lgs 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO che lo stesso, tenuto conto del ruolo apicale di Responsabile del Settore V per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

VISTO IL D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 165/2001 e s.m.;

VISTO il D. Lgs 196/2003e s.m.i.;

VISTO il Regolamento europeo per la protezione dei dati (RGDP) 2016/679;

VISTO il regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento Europeo 2016/679 , approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.90 del 23.5.2018;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del presente atto a norma dell'art.50 del D.Lgs 267/2000 in combinato disposto con l'art. 28 del RGDP 2016 /679;

DECRETA

1- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del RGDP 2016/679 , la l'Arch. **MANGIONE FRANCESCO, responsabile apicale titolare di P.O. – Settore V - in forza del Decreto Commissariale n. 5 del 02/03/2018** , è nominato Responsabile del trattamento dei dati per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze afferenti al Settore V **“PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**, ex artt. 50,107 e 109 TUEL”del Comune di Gioia Tauro, *rationae materiae*:

2. la nomina di cui al superiore punto 1 ha per oggetto tutte le attività di trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati giudiziari , con qualunque modalità effettuato - strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi - posto in essere dal Responsabile del Trattamento qui nominato e/o dai soggetti preposti agli uffici ed alle attività di pertinenza del settore nei seguenti ambiti di competenza :

-*Servizio ambiente e Territorio,*
-*Servizio Impianti a Rete Pubblica,*
-*Gestione Patrimonio Immobiliare,*
-*SUE,*
-*Gestione Parco Auto*

3- La durata della presente nomina è pari alla durata dell'incarico di Responsabile apicale del Settore V conferito all' Arch. Francesco Mangione con il Decreto Commissariale n. 5/2018, (dunque fino al 31.12.2018) . Resta inteso che in caso di proroga e/o rinnovo dell'efficacia del predetto decreto senza soluzione di continuità, la presente nomina dovrà intendersi sin da ora prorogata e/o rinnovata , senza soluzione di continuità, per tutta la nuova durata dell' incarico di Responsabile apicale del Settore V;

I **dati sensibili** oggetto del trattamento sono tutti quei dati che rivelano:

- Origine razziale o etnica
- Opinioni politiche
- Credi religiosi o filosofici
- Associazione a sindacati
- Dati genetici
- Dati biometrici con lo scopo di identificare in modo esclusivo una persona fisica
- Dati che riguardano la salute o la vita sessuale e/o l'orientamento sessuale di una persona fisica

4- l' Arch. Francesco Mangione , nella qualità di Responsabile del trattamento di cui al superiore punto 2 ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di attenersi alle seguenti prescrizioni di seguito riportate nell'allegato disciplinare che viene sottoscritto dallo stesso per accettazione;

5 l' Arch. Francesco Mangione , in qualità di Responsabile del trattamento dei dati è tenuta entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri collaboratori ed agli incaricati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione;

6- l' Arch. Francesco Mangione , a norma dell'art. 28 del RGDP 2016/ 679 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale di organizzazione per l'attuazione del RGDP citato, potrà ricorrere e nominare altro responsabile (*cd.sub responsabili*) per il trattamento di specifiche attività di trattamento previa autorizzazione scritta e specifica, del titolare del trattamento ed in ogni caso sotto la diretta sua responsabilità. Si rimanda alle prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare;

7- Il presente decreto, a cura della Segretaria Comunale, sarà affisso all'Albo pretorio *on line* del Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente- Sez. Amministrazione Trasparente > *organizzazione* > *personale* ai sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. . Esso sarà altresì notificato all'interessato che ne curerà la diffusione presso tutti gli Uffici di sua competenza, e comunicato al Segretario Generale ed ai Responsabili di P.O. per opportuna conoscenza;

Allegato:

1- disciplinare dei compiti del Responsabile del trattamento dei dati /Settore V.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI

f.to DR. BERARDINO NUOVO

Nota di Pubblicazione

Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affisso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Allegato al decreto n. 16 del 07.06.2018

DISCIPLINARE DEI COMPITI ED ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**SETTORE V –
Responsabile del trattamento** Arch. Francesco Mangione

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

ART. 1 PRINCIPI E PRESUPPOSTI

Ogni *trattamento* di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del RGPD:

Ai sensi dell'art. 11² del Codice, che prescrive le “*Modalità del trattamento e requisiti dei dati*” e dell'art. 5 del RGPD, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti.

A) I dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Codice, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

B) i dati devono essere raccolti solo per scopi:

- determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
- espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere

² **Art. 11- Modalità del trattamento e requisiti dei dati – D Lgs 196/2003** (in quanto applicabile)

1. I dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

lecito;

- **compatibili** con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;

ART. 2 - NATURA DEI DATI

I dati devono, inoltre, essere:

- **esatti**, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, **aggiornati**;
- **pertinenti**, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
- **completi**: non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato;
- **non eccedenti** in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- **conservati** per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati (art. 16)³ e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita (art. 25)⁴.

In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di **riservatezza** e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal **Codice** è necessario provvedere al “**blocco**” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento (ad esempio fornendo l'informativa omessa), ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare.

Art. 3 - SOGGETTI INTERESSATI AL TRATTAMENTO

I soggetti interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti i cui dati, in relazione alle competenze e funzioni assegnate al settore a norma del punto 2 del presente dispositivo sono oggetto di trattamento a vario titolo (destinatari di provvedimenti amministrativi avviati ex legge o su istanza di terzi, contro interessati nei casi procedimenti ad istanza di parte ivi compreso l'accesso, controparte e terzi interessati nelle controversie amministrativo e giudiziale in cui l'ente è parte, terzo contraente, personale a vario titolo alle dipendenze dell'Ente, professionisti incaricati dall'Ente o da terzi (ed CTU e CTP) , amministratori locali, forze dell'ordine)

³ **Art. 16. Cessazione del trattamento- D. Lgs 196/2003** (in quanto applicabile)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

⁴ **Art. 25 – Divieti di comunicazione e diffusione D. Lgs 196/2003** (in quanto applicabile)

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e) [non superiore a quello necessario agli scopi];

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ

Il Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste **sanzioni penali** (artt. 167 e ss. E GRDP 2016/679).

In ogni caso la **responsabilità penale** per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

Mentre, in merito alla **responsabilità civile**, si fa rinvio all'art. 15⁵ del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

Art. 5- FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO :

Il trattamento dei dati deve essere sempre riconducibile alle seguenti finalità:

a) l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, nonché inerenti i poteri privatistici in qualità di datore di lavoro e di soggetto contraente nella fase di esecuzione dei contratti . Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano le materie di competenza del Settore .

La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.

b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

c) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;

d) l'esercizio di funzioni nell'esercizio di poteri privatistici in qualità di datore di lavoro per il personale assegnato al settore di competenza e del personale dell'Ente con riferimento alle funzioni dell'Ufficio gestione trattamento giuridico del personale;

e) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento

Capo II : COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

ART-7 – COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO :

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare :

a) Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico

b) Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza

c) Mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del

⁵

Art. 15."Danni cagionati per effetto del trattamento" D.Lgs 196/2003 (in quanto applicabile)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. [Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno].

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche .

d) adottare , in ogni caso, tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del RGDP 2016 n. 679 ed in particolare ;

- La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali
- Misure idonee ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- Misure idonee a ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

e) tenuto conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GRPD 2016/679;

f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del RGDP 2016 N. 679 , tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In tale ambito il responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati

ART. 8 INFORMATIVA

Ogni qualvolta si raccolgano dati personali, il Responsabile deve provvedere a che venga fornita l'informativa⁶ ai soggetti interessati. A cura del Responsabile dovranno inoltre essere affissi i cartelli

⁶ **Art. 13 . D-, Lgs 196/2003 - Informativa (in quanto applicabile)**

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 4
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da

contenenti l'informativa, in tutti i luoghi in cui vengono erogate prestazioni di qualsiasi carattere, con la precisazione che l'informazione resa attraverso la cartellonistica integra ma non sostituisce l'obbligo di informativa in forma orale o scritta.

Il Responsabile dovrà assicurarsi che il trattamento dei dati per lo svolgimento di prestazioni socio-sanitarie finalizzate alla tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività sia subordinato alla preventiva acquisizione del consenso, salvi i casi di emergenza ed incolumità fisica per come disposto dall'art. 82 del D. Lgs 196/2003 in quanto applicabile e/o da successiva normativa.

Infine il Responsabile dovrà assicurarsi che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art. 20 - 21 e 22 del Codice)⁷ che riguardano prestazioni di carattere amministrativo-gestionale avvenga solo per le finalità consentite dalle vigenti disposizioni in materia di protezioni dei dati;

ART. 9 –COMINICAZIONE A TERZI

Il Responsabile del trattamento deve assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali⁸.

ART. 10 TENUTA DEL REGISTRO :

Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza provvede alla tenuta del Registro unico delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare e delle attività in

servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari- D.Lgs 196/2003 - (in quanto applicabile)

... Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base a cui è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ...

Art. 105. Modalità di trattamento [dei dati trattati per scopi storici e statistici]- D.Lgs 196/2003 - (in quanto applicabile)

... Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13...

[In relazione al trattamento di dati storici si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 281/1999 e per quanto riguarda la consultazione di documenti conservati negli archivi storici dell'Università si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 490/1999].

⁷ **Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

⁸ **Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari- D.Lgs 196/2003 (in quanto applicabile)**

... La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali ...

conformità a quanto previsto dal GRDP e dagli artt. 7 ed 8 del Regolamento comunale – A tal fine dovrà con la dovuta tempestività procedere a;

1. identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
2. definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi ed il livello di rischio ;

ART. 11 MISURE DI SICUREZZA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 del GRDP 2016/679 e dagli artt 5 e 9 del Regolamento comunale sulla protezione dei dati personali in materia di valutazione dell'impatto del singolo trattamento sulla protezione dei dati personali (DPIA) il Responsabile del trattamento dei dati assume precisi obblighi di sicurezza, ed adottare le misure minime di sicurezza tra cui :

- l'obbligo di adempiere agli obblighi di sicurezza, quali: - adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
- l'obbligo di collaborare con il Titolare o soggetto da esso individuato per la stesura del DPIA di cui all'art. 35 del GRDP
- l'obbligo di adottare tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
- l'obbligo di comunicare tempestivamente al Titolare casi di accesso non autorizzato ai dati o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità istituzionali .
- obbligo di far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti, in particolare :
 - comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni attività (trattamento) che deve essere oggetto di notifica al Garante
 - segnalare al Titolare l'eventuale cessazione di trattamento

In merito ai Sub responsabili , il Responsabile deve:

- individuare, tra i propri collaboratori, designandoli per iscritto, gli Incaricati del trattamento
- fornire le istruzioni scritte cui devono attenersi gli Incaricati nel trattamento dei dati secondo le direttive impartite dal Titolare, assicurandosi che le stesse vengano materialmente consegnate agli stessi ;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni cui devono attenersi gli incaricati del trattamento, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte degli Incaricati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli Incaricati, avendo cura di adottare preventivamente le misure organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti di accesso ai dati personali .
- ricevere le richieste degli interessati con riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 109 del D. Lgs. 196/2003 e del GRDP .

⁹

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti -D.Lgs 196/2003 - (in quanto applicabile)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8. Esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9. Modalità di esercizio

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Art. 12- NOMINA DEI SUB-RESPONSABILI E RESPONSABILITA'

Il Responsabile del trattamento, a norma dell'art. 28 del RGDP 2016/ 679 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale di organizzazione per l'attuazione del RGDP citato, può ricorrere e nominare altro responsabile (*cd.sub responsabili*) per il trattamento di specifiche attività di trattamento previa autorizzazione scritta e specifica, del titolare del trattamento ed in ogni caso sotto la diretta sua responsabilità.

In tal caso il sub - responsabile del trattamento è nominato dal Responsabile mediante apposita determinazione dirigenziale . la Determinazione di nomina dovrà contenere gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'allegato disciplinare e già posti a carico del Responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.

ART. 13 RESPONSABILITA'

Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10. Riscontro all'interessato- D. Lgs 196/2003 (in quanto applicabile)

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

ART. 14 - RINVII

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il presente disciplinare , allegato al decreto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati del Settore V dovrà essere restituito al Titolare del trattamento dei dati, per il tramite della Segreteria Comunale debitamente firmato per accettazione dal nominato Responsabile del trattamento – Settore V.

Gioia Tauro , li 07.06.2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(*Tancredi – Nuovo*)

Per accettazione

IL RESP. DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI – SETTORE - V
Arch. Francesco Mangione